

#### Istituto Comprensivo "Pasquale Tola" - Sassari

Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari Tel. 079/216547

E-mail: <a href="mailto:ssic855005@istruzione.it">ssic855005@istruzione.it</a> PEC: <a href="mailto:ssic855005@pec.istruzione.it">ssic855005@istruzione.it</a>

C.F. 92150600903 Cod. Meccanografico SSIC855005

Prot. n. 1697

Sassari, lì 12.10.2017

Alla Commissione elettorale nei suoi componenti:

All'insegnante Piga Graziella All'insegnante Pingiori Danilo Alla Sig.ra Palminteri Vania Al Sig. Sotgiu Giovanni Battista Al DSGA Muzzoni Francesco

ATTI ALBO SITO WEB MAIL PERSONALE

Oggetto: Convocazione Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

La Commissione elettorale di cui in attestazione è convocata in data 16 ottobre 2017 alle ore 17:45, presso la sede di scuola primaria in Via Civitavecchia n. 65 per le attività inerenti l'oggetto.

Si allega normativa di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

### TITOLO III 6 PROCEDURA ORDINARIA PER LÆLEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

## Art. 24 ó Costituzione della commissione elettorale di circolo o døstituto. Validità delle deliberazioni.

- 1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, delløAccademia nazionale di danza e delløAccademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
- 2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti alløistituto.
- 3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
- 4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
- 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
- 6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
- 7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
- 8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
- 10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all\( \vec{q} \) insediamento delle nuove commissioni elettorali.
- 11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
- 12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

#### Art. 25 ó Consiglio di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova istituzione.

1. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno scolastico il Provveditore agli studi nomina, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto.

2. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.

Art. 26 ó Composizione della commissione elettorale sino alla costituzione del consiglio di døistituto nelle scuole di istituzione. circolo nuova 1. Fino alla costituzione del consiglio di circolo o dostituto nelle scuole di nuova istituzione la commissione elettorale di circolo o destituto ó nominata dal direttore didattico o preside ó è presieduta dallo stesso o da un docente da lui scelto tra i docenti eletti ai sensi della lettera g) dellgart. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, ed è composta da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto designati dal collegio dei docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, uno dei due sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 3. La commissione elettorale costituita ai sensi del primo comma resta in carica per un biennio. Eventuali sostituzioni di membri devono essere effettuate nel predetto biennio dal collegio dei docenti.

degli Art. 27 **Formazione** e aggiornamento elenchi degli elettori. 1. I direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in me rito a questoultimi, nelloipotesi di mancata compilazione della scheda di cui al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a fornire le proprie generalità mediante altra forma. Eø in ogni caso cura di chi fa le veci dei genitori documentare la propria qualità. 2. La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue: 1) elenco dei docenti di ruolo dei supplenti servizio nella scuola: e 2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti ALLA scuola; 3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali lavoratori per studenti); 4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli 3. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine

- 4. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all\( \text{albo}\) dei predetti circoli o istituti.

  5. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).

  6. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
- 7. I requisiti per loinclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
- 8. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine ó nell@potesi di mancata comunicazione da parte degli interessati ó la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
- 9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso,

la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.

28 Art. ó Ricorsi contro lærronea compilazione degli elenchi. 1. Avverso lærronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti ale rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all\( albo \) dell\( avviso \) di avvenuto degli elenchi 2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dalløinteressato di quella acquisita døufficio. 3. Gli elenchi definitivi sono rimessi, alloatto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono ne darne visione chiunque faccia richiesta. tenuti 4. Dellanvio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata 

Art. 29 ó Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale docente e del personale A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori. 1. Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di rettifica in carta semplice commissione elettorale del circolo istituto alla O di provenienza. 2. Qualora il trasferimento o l\(\phi\)assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni. 3. Nella potesi di cui al comma precedente la commissione elettorale, esaminata la documentazione presentata dallointeressato e fatti sommari accertamenti doufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui lo stesso deve in il predetto è impropriamente votare. lælenco degli elettori cui 4. Lœlettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale una dichiarazione esclusivamente scritta votare nella sede indicata 5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma 3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente inserito le lettore ed al seggio della sede presso cui il predetto ha diritto 6. Lælettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato allœlenco a cui appartiene lœlettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

Art. 30 **Formazione** delle liste dei candidati. candidati devono distinte per ciascuna delle essere 2. I candidati sono elencati con lándicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché delleventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e consiglio circolo per 10 stesso di di istituto. 4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello consiglio circolo istituto. presentarne stesso di ne può alcuna. contenere Le anche solo nominativo. 5. liste possono un 6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dallgart. 5, comma 3, della presente ordinanza.

4

Art. 31 ó Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste. 1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente idoneo documento di riconoscimento. 2. Løautenticazione può essere effettuata anche se løinteressato sia privo di documento di riconoscimento, qualora lødentità del soggetto sia nota alløorgano che procede alløautenticazione. 3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal comunale. notaio 4. Løautenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera ó da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di questgultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui løautenticazione sia fatta

Art. 32 **Presentazione** delle liste dei candidati. essere Ciascuna lista 1. può presentata: - da almeno due elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20; - da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori 20 (la frazione superiore computa unità intera); per - da almeno venti elettori della stessa componente, se questi siano superiori a 200. 2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l\u00f2ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente quello fissato votazioni). per 4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere stessi 5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo comma 6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 ó Esposizione delle liste.

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore
12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l\( \alpha\) affissione all\( \alpha\) delle liste dei candidati.

Art. 34 ó Verifica della regolarità delle liste. commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che: a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori; b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando nomi dei candidati per i quali manchi uno di 2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei altre presentatori che abbiano sottoscritto liste presentate precedenza. 3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nelle ventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione allgalbo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste. 4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione alloalbo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione allalbo, con ricorso al Provveditore agli Studi. ricorsi sono decisi entro successivi giorni. 5. Le liste definitive dei candidati sono affisse alla lo e sono inviate ai seggi elettorali alla atto del loro insediamento.

Art. 35 **Presentazione** dei candidati dei programmi. e 1. Løillustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. 2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l\(\alpha\)ffissione degli scritti riguardanti l\(\alpha\)llustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il antecedente quello giorno fissato a 4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dellørario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle da rappresentare negli organi categorie Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dellgart. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 1974, n.

5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Art. 36 ó Predisposizione delle schede.

1. Le schede per læspressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.

- 2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all\( \textit{a}\)tto del loro insediamento.

  3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: \( \tilde{\text{D}}\)Elezioni del consiglio di circolo o istituto\( \tilde{\text{D}}\).
- 4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: õGenitoriö, õAlunniö, õDocentiö, ÕPersonale A.T.A.ö.
- 5. Tutte le schede debbono, infine, recare løndicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono

essere custodite in plichi sigillati. 6. I fac-simili di scheda, riprodotti nelløallegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole. 7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista,

debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.

#### Costituzione Art. 37 ó e sede dei seggi elettorali. 1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'astituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo. 2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di del espressione voto.

3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori. 4. Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui alloart. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

# Art. 38 ó Composizione e nomina dei seggi elettorali. 1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

- 2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
- 3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
- 4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
- 5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o døistituto.
- 6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

## Art. 39 ó Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista ó Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto.

- 1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per le gespletamento delle relative funzioni.
- 2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
- 3. Il riposo festivo non goduto è compensato con læsonero dal servizio in un giorno feriale nelleambito della settimana immediatamente successiva.
- 4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.

7

votazioni.

presenti.

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. 2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti 5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sulløelenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori. 6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando ogni caso la segretezza voto. 7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita del candidato dei candidati prestampato nominativo O 8. Non è ammesso løesercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l\( \precaiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché lœuno o lealtro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel 10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte scrutatori. 11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli 12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente

Modalità

delle

40

Art.

con

sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

ó

Art. 41 ó Rappresentanti di lista.

1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

13. Delle operazioni di votazione viene redatto ó in duplice originale ó processo verbale, che è

componenti

Art. 42 ó Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali.

1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.	43	Ó	Oper	azioni	di	scrutinio.
1. Le operazi	oni di scrut	inio hanno in	izio immediatai	mente dopo la	a chiusura d	elle votazioni e non
possono	essere	interrot	te fino	al	loro	completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la						
quale	S	i	svolge		lo	scrutinio.
3. Delle oper	azioni di sc	rutinio viene	redatto process	o verbale sec	ondo il mod	lello B allegato alla
presente ordi	nanza, in d	uplice origina	ale, che è sotto	scritto in ogi	ni foglio dal	presidente e dagli
scrutatori.						
4. Da det	to process	o verbale	debbono, in	particolare,	risultare	i seguenti dati:
a) numero	degli e	elettori e	quello dei	votanti, di	stinti per	ogni categoria;
b) il	numero	o dei	voti	attribuiti	a c	iascuna lista;
c) il nu	amero de	ei voti	di preferenza	a riportati	da ci	ascun candidato.
5. Se løeletto	re abbia esp	resso prefere	nze per candida	ıti di lista div	ersa da que	lla prescelta, vale il
voto	di	lista	e	non	le	preferenze.
6. Se, invece, lœlettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza						
contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale						
essi						appartengono.
-	-	-	=		-	residente del seggio
1			lle preferen	,	1	uelle eccedenti.
8. Le schede	elettorali ch		_		_	er løattribuzione del
posto		spettant		al		lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del						
	-					stremi e quando sia
	1			`		tuale per più liste,
=		_	_		_	ando la scheda sia
contrassegnat		modo tale		dere ricon		•
	_	_		_	_	circolo didattico o
løistituto	in	cui	ha	operat		il seggio.
11. Løaltro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata løelezione a cui si riferiscono gli atti (es.: õelezione del consiglio di circolo o di istitutoö) va rimesso subito al seggio che ai sensi del						
atti (es.: õelez	zione del co	nsiglio di circ	olo o di istituto	ö) va rimesso	subito al seg	ggio che ai sensi del

Art. Attribuzione dei posti. ó 1. Le operazioni ai fini delløattribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. 2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. 3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre prima della data fissata per 4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma 1 del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei preferenza. 5. Per l\( \pressassegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 í sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre

primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all\( \precatte{e}\) attribuzione dei posti e alla

proclamazione degli eletti.

intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità questøultima, di per sorteggio. 6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le. altre liste. secondo dei quozienti. 7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l\( \phi\)ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 8. Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art.5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente ad una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto maggior numero il di voti. 9. Nelløambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto allœlezione in mancanza di riserva. 10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella esse ha ottenuto minor 11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto a riserva, questa non opera ed il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.

Art. 45 ó Adempimenti per la proclamazione degli eletti. 1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nelloalbo della scuola.

Art. 46 ó Ricorsi contro i risultati delle elezioni.

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.

2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

10